

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 70 DEL 17/04/2013

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/04/2013 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria/Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 2

Dalla Residenza Municipale, li 17/04/2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2^ - N. 161/2013 - NOTIFICATO IN DATA 22.02.2013 (PROT. N. 6408) E RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IN DATA 20.03.2013 (PROT. N. 9373). RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette, del mese di aprile, alle ore 09:40 nell'Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/04/2013 al 10/05/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 8,30.

L'Assessore Cibelli entra alle ore 9,30.

Il Sindaco ed il Vice Sindaco entrano alle ore 9,40.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,45.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 80 (proponente: Sindaco) predisposta in data 15/04/2013 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/04/2013 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/04/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 80

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 DEL 15/04/2013

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2[^] - N. 161/2013 - NOTIFICATO IN DATA 22.02.2013 (PROT. N. 6408) E RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IN DATA 20.03.2013 (PROT. N. 9373). RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. 2[^] - N. 161/2013 - NOTIFICATO IN DATA 22.02.2013 (PROT. N. 6408) E RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IN DATA 20.03.2013 (PROT. N. 9373). RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI.

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato al Comune di Cattolica in data 22.02.2013 (prot. n. 6408) dall'Associazione Sportiva Dilettantistica OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. OMISSIS, per l'annullamento: << - dell'atto prot. n. 1954/2013 del Comune di Cattolica, Ufficio del Dirigente, che in data 17 gennaio 2013 disponeva la revoca della concessione in gestione dell'impianto sportivo "Centro Calcistico Salvo d'Acquisto" attribuita a A.S.D. OMISSIS con Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2011 con il Comune di Cattolica, approvata con determinazione Dirigenziale del Comune di Cattolica n. 897 del 17 dicembre 2010; - nonché di tutti gli atti, presupposti, conseguenti e/o successivi, ancorchè non noti o menzionati; >>;

Visti i motivi del suddetto ricorso: "Illegittimità derivata del provvedimento impugnato, per illegittimità di atto presupposto. Illegittimità nel merito del provvedimento impugnato, per illogicità e

contraddittorietà della motivazione. Istanza di risarcimento del danno.”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: <<*Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito: - accertare i vizi di legittimità sopra enunciati e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, annullare la Determinazione dirigenziale prot. 1954/2013 del 17 gennaio 2013, del Comune di Cattolica e, per l'effetto, annullare la revoca della Concessione in gestione dell'impianto sportivo “Centro Calcistico Salvo d'Acquisto”, ordinando la riconsegna immediata dello stesso impianto sportivo alla A.S.D. OMISSIS, con sede in Cattolica (RN), OMISSIS , in persona del legale rappresentante p.t.; - accertare i danni subiti dalla ricorrente, in conseguenza dell'illegittimità revoca della concessione e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al risarcimento del danno provato e quantificato in corso di causa, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c.; - condannare l'amministrazione al rimborso delle spese e compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge.>>;*

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune Cattolica in data 20.03.2013 (prot. n. 9373) dalla A.S.D. OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. sig. OMISSIS, per l'annullamento << *- della Determinazione Dirigenziale n. 897, emanata in data 24 ottobre 2012 dal Comune di Cattolica, Ufficio Gestione Strutture Sportive, in parte qua, con esclusivo riferimento al Calendario di utilizzazione dell'impianto sportivo “Centro Calcistico Salvo D'Acquisto” del Comune di Cattolica (RN) e notificata alla ricorrente il 7 dicembre 2012.>>;*

Visti i motivi del suddetto ricorso: “*1. Violazione dell'art. 10 della l. n. 241/1990, omessa valutazione delle osservazioni scritte presentate dalla ricorrente; violazione dell'art. 4 della Convenzione, mancato accordo espresso sugli onorari di utilizzazione dell'impianto”; “2. Violazione dei regolamenti comunali n. 54/2006 e 87/2009; contraddittorietà tra atti emanati dall'Amministrazione; disparità di trattamento”; “3. Illogicità della motivazione del provvedimento.”;*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: <<*CHIEDE che sia annullata la Determinazione Dirigenziale n. 897, emanata in data 24 ottobre 2012 dal Comune di Cattolica, Ufficio Gestione Strutture Sportive, in parte qua, con esclusivo riferimento al solo Calendario di utilizzazione dell'impianto sportivo “Centro Calcistico Salvo D'Acquisto”, e, per l'effetto, stabilire che la OMISSIS non può avere accesso al citato impianto sportivo “Centro Calcistico salvo D'Acquisto” a tariffa agevolata e senza previo assenso del Concessionario.>>;*

Visto l'art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione per l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica stipulata in data 12.11.2012, secondo il

quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria delle decisioni in merito alla resistenza in giudizio, alla attivazione delle azioni giudiziarie ed alla estinzione delle liti (escluse le transazioni); limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 10;"

Viste le Note dell'Avvocato Coordinatore prot. nn. 7725 del 06.03.2013 e 8664 del 13.03.2013;

Viste le Note del Dirigente del Settore 2 prot. nn. 8477 del 12.03.2013 e 9229 del 19.03.2013 con cui si esprime l'opportunità di resistere in giudizio avverso entrambi i suddetti ricorsi;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 18/2013 del 15.04.2013 contenente la proposta di decisione sulle liti e di conferimento degli incarichi all'Avvocato coordinatore;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere ad entrambi i suddetti giudizi al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a tenore del quale *"I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642."*

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Considerati i tempi normalmente necessari per la decisione dei ricorsi straordinari (la procedura del ricorso straordinario è notoriamente assai lunga) e l'esigenza del Comune di avere "certezza" nel più breve tempo possibile in ordine agli atti amministrativi impugnati;

Considerato, inoltre, opportuno coordinare la tempistica dei due ricorsi, portandoli al giudizio del medesimo organo giurisdizionale (T.A.R.);

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, avvalersi della facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nelle cause in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di resistere nel giudizio promosso con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna – sez. 2^a - R.G. n. 161/2013 notificato in data 22.02.2013 (prot. n. 6408), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di resistere nel giudizio promosso con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato presso la civica residenza in data 20.03.2013 (prot. n. 9373), previo esercizio della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, chiedendo che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale;

3) di conferire gli incarichi di patrocinio nelle cause predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

6) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....